



Derthona Basket S.s.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

27 DICEMBRE 2021

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Dicembre 2021

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	AUTORE	APPROVAZIONE
00	27/12/2021	Prima emissione	SLegalF Studio Legale	C.d.A.



INDICE

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1

Profilo organizzativo di Derthona Basket S.s.r.l.

1.1 La Società

1.2 Il Modello di *business* di Derthona Basket S.s.r.l.

1.3 La *Governance* di Derthona Basket S.s.r.l.

1.4 Procedure e normative aziendali

1.5 Il Sistema organizzativo di Derthona Basket S.s.r.l.

1.6 L'Organigramma aziendale

CAPITOLO

L'impianto normativo del d.lgs. 231/2001

2.1 Introduzione

2.2 Natura della responsabilità

2.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

2.4 Fattispecie di reato

2.5 Apparato sanzionatorio

2.6 Delitti tentati

2.7 Vicende modificative dell'ente

2.8 Reati commessi all'estero

2.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

2.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

2.11 Codice di comportamento (Linee Guida)

2.12 Sindacato di idoneità

CAPITOLO 3

Codice Etico di Comportamento

3.1 Premessa

3.2 Principi di comportamento



3.3 Sistema di controllo interno

3.4 Stakeholder

3.4.1 Ambiente

3.4.2 Risorse umane

3.4.3 Fornitori e collaboratori esterni

3.4.4 Comunità esterna

3.4.5 Concorrenti

3.5 Rispetto del codice

CAPITOLO 4

Modello Organizzativo e metodologia seguita per la sua predisposizione

4.1 Modello organizzativo e suoi contenuti

4.2 La metodologia adottata

4.2.1 Individuazione delle aree "a rischio" commissione reato

4.2.2 *Risk assessment*

4.2.3 Definizione del rischio accettabile e determinazione del grado di rischio

CAPITOLO 5

Piano di comunicazione

5.1 Introduzione

5.2 Dipendenti

5.3 Altri destinatari

CAPITOLO 6

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

6.1 Identificazione

6.2 Compiti e poteri

6.3 Flussi Informativi – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Segnalazioni che rivestono particolare carattere di urgenza

6.3.1. *Whistleblowing*

6.3.2 Sanzioni connesse alla procedura di *Whistleblowing*

6.3.3 Raccolta e conservazione delle informazioni



6.3.4 Rapporti dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

CAPITOLO 7

Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello Organizzativo

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

7.2 Aggiornamento e adeguamento

CAPITOLO 8

Sistema disciplinare

8.1 Funzione del sistema disciplinare

8.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

8.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni

8.3 Misure nei confronti degli Amministratori e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

8.4 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori e partner commerciali

8.6 Clausole contrattuali

Introduzione parte speciali

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (*infra* anche solo P.A.)

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

PARTE SPECIALE "C"

Salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE "D"

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE "E"

Delitti di criminalità organizzata

PARTE SPECIALE "F"

Falsità in monete

PARTE SPECIALE "G"

Ricettazione, riciclaggio e auto riciclaggio



PARTE SPECIALE “H”

Impiego irregolare di lavoratori stranieri

PARTE SPECIALE “I”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE “L”

Reati di razzismo e xenofobia

PARTE SPECIALE “M”

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giuoco o di scommesse

PARTE SPECIALE “N”

Reati tributari

PARTE SPECIALE “O”

Altre fattispecie di reato presupposto

Allegato 1 – testo del d.lgs. 231/2001

Allegato 2 – procedura whistleblowing



DEFINIZIONI

Decreto – Decreto Legislativo – d.lgs.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: “Decreto” ovvero anche solo “d.lgs.”).

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello e più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner, ovvero persone che vengono individuate in unità organizzative dotate di propria autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *legal entity*), persone che esercitano funzioni di gestione e controllo, e chiunque è sottoposto alla direzione e vigilanza, nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto.

Disposizioni

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i Moduli ai sensi del Decreto.

Ente

Nel presente documento il termine Ente si riferisce alla Società “Derthona Basket S.s.r.l.”

Modello

Complesso di principi di comportamento e di Moduli, nella sua accezione più ampia, necessari per prevenire i reati così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto. Ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell’Ente (Codice Etico di Comportamento, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il modello prevede, inoltre, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza e la definizione del sistema sanzionatorio.

Modulo

Scheda operativa nella quale vengono previste istruzioni operative al fine di fronteggiare la commissione di reati.

Organismo di Vigilanza

Organo monocratico/collegiale previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di vagliarne l’adeguatezza e il costante aggiornamento rispetto al dato normativo (introduzione nuovo reato presupposto, nuove Linee Guida istituzionali, etc.) come anche al dato societario (variazione compagine societaria, di governo societario, etc.).



CAPITOLO 1

Profilo organizzativo di Derthona Basket S.s.r.l.

1.1 La Società

Derthona Basket S.s.r.l. (*di seguito* anche solo “Derthona” o la “Società”), con l'adozione, l'efficace attuazione ed il costante aggiornamento del modello organizzativo di gestione e controllo (*di seguito* anche solo il “Modello”), si impegna ad operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio business (gli affari) e delle attività aziendali specifiche.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive, altre attività ad esse connesse o strumentali e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di pallacanestro nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni attività cestistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), della Federazione Internazionale Basketball (FIBA), ed in ossequio alle norme emanate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dal CONI e dalla Lega di Serie A e dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Nell'ambito delle attività connesse e strumentali la società può svolgere direttamente e/o indirettamente attività di merchandising e pertanto produrre, commercializzare, distribuire e vendere, anche per corrispondenza on-line, generi di abbigliamento e accessori casual, etc., gadget e ogni altro prodotto commerciale attinente.

1.2 Il Modello di *business* di Derthona Basket S.s.r.l.

Derthona Basket S.s.r.l., nata nel 1955 come società di pallacanestro dilettantistica, ha subito nel corso degli anni uno sviluppo straordinario, promosso dall'imprenditoria locale ed attuato attraverso la passione e la dedizione di persone d'eccellenza, che ha consentito il merito di approdare al settore professionistico ponendosi ad un livello di riconoscibilità e apprezzamento quale massima rappresentazione di performance societaria e sociale.

La compagine societaria, parallelamente alla principale attività professionistica, coltiva ed alimenta la crescita del settore sportivo giovanile che consente una costante sensibilizzazione ed un coinvolgimento della collettività verso lo spirito istruttivo ed educativo dello sport di squadra, promuovendo l'apprendimento dell'importanza della condivisione e dell'inclusione sociale anche nel contesto di gioco e finalizzando il momento ludico alla crescita ed alla formazione dei giovani.

Derthona Basket promuove e partecipa a progetti socio-culturali che, attraverso il linguaggio sportivo, coinvolgono trasversalmente persone con culture differenti, agevolando momenti formativi interattivi che favoriscono l'aggregazione del contesto territoriale, veicolando valori universali fondamentali che si traducono nell'agire quotidiano.



1.3 La Governance di Derthona Basket S.s.r.l.

Quanto all'assetto di *governance* di Derthona Basket, si evidenzia che l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha nominato due Amministratori Delegati ai quali sono stati attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il CdA ha poi attribuito in capo ad uno solo dei due Amministratori Delegati la qualifica di Datore di Lavoro in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi ex d.lgs. 81/2008. Il medesimo Amministratore Delegato è stato altresì individuato e qualificato quale legale rappresentante e gestore ex d.lgs. 152/2006 relativamente agli obblighi in materia di tutela dell'ambiente.

Da ultimo, il CdA ha altresì attribuito al medesimo Amministratore Delegato ogni potere in relazione agli obblighi disciplinati in materia di tutela dei dati personali conferendogli espressa delega in materia di *data protection*, individuandolo come "Titolare del trattamento" ex GDPR 679/2016.

La composizione societaria è rappresentata da un socio di maggioranza e da soci minori all'assemblea dei quali compete deliberare: (i) in sede ordinaria, in merito all'approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca degli Amministratori, all'eventuale nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del loro Presidente ed alle ulteriori materie attribuite alla sua competenza; (ii) in sede straordinaria, in merito alle modificazioni dello Statuto ed alle operazioni di carattere straordinario quali gli aumenti di capitale, le fusioni e le scissioni.

1.4 Procedure e normative aziendali

Derthona Basket S.s.r.l. ha adottato un proprio Codice Etico di Comportamento del personale unitamente ad un insieme di disposizioni interne (procedure interne, circolari/ordini di servizio) disciplinanti l'esecuzione del proprio oggetto sociale nonché lo svolgimento di tutte le attività allo stesso connesse. Tali disposizioni sono vincolanti anche per tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti a vario titolo nel processo operativo della Società.

La documentazione predisposta dalle Funzioni competenti, ovvero le altre comunicazioni, vengono distribuite anche in forma cartacea e/o via e-mail, ovvero per il tramite di cd. "cartelle di rete". I documenti comunicati in via informatica sono tutti in formato "pdf".

1.5 Il sistema organizzativo di Derthona Basket S.s.r.l.

Quanto alla formalizzazione di deleghe e procure all'interno della Società, si rileva quanto segue.

I poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società sono in capo all'Amministratore Delegato che, unitamente al Consiglio di Amministrazione, rappresenta il massimo organo amministrativo della Società.

All'Amministratore Delegato spetta, infatti, definire le linee strategiche aziendali da



seguire nello svolgimento dell'attività nonché la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della Società medesima.

L'Amministratore Delegato ha la facoltà di conferire procure speciali e/o deleghe di poteri, nei limiti di legge e delle disposizioni statutarie, per la conclusione di singoli atti o di categorie di atti.

Attualmente Derthona Basket S.s.r.l. non ha conferito alcuna procura speciale. Esiste comunque una struttura organizzativa di deleghe formalizzate.

Derthona Basket S.s.r.l. comunica mediante idonea informativa, adeguatamente documentata, al personale e all'intera struttura organizzativa, le deleghe e i limiti operativi attribuiti.

1.6 L'organigramma aziendale



Funzioni & Mansioni

- A.D.** - Amministratore Delegato
- D.S.** - Direttore Sportivo
- D.M.** - Direttore Marketing
- R.A.** - Responsabile Amministrativo
- D.C.** - Direttore Commerciale
- S.G.** - Segreteria Generale



CAPITOLO 2 L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/2001

2.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/2001"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 (Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250) è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le Società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria Società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle Società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecunia che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della Società è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle Società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la



Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – una forma di responsabilità delle Società di natura colposa (si parla della c.d. “colpa organizzativa”) nominalmente di tipo “amministrativo” ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla Società.

Al riguardo si rileva come taluni ordinamenti comunitari abbiano invece optato per una soluzione più netta rispetto a quella del Legislatore italiano, riconoscendo in capo alle Società una vera e propria responsabilità di natura penale. La riforma del codice penale del 1994, ad esempio, ha introdotto nel sistema giuridico francese il principio della responsabilità penale degli enti collettivi.

Tale principio è normativamente fissato nella parte generale del Code Pénal dall’art. 121-2, comma 1, che testualmente recita: “Le persone giuridiche, ad eccezione dello Stato, sono penalmente responsabili, in base alle distinzioni previste dagli articoli da 121-4 a 121-7 e nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, dei reati commessi, per loro conto, da propri organi o rappresentanti”.

2.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a): “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali” (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.



2.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)¹;
- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”²;
- **reati societari.** L'art 25-*ter* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari³;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi special*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per*

1 Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa (se commesso ai danni dello Stato, di ente pubblico o dell'Unione Europea) (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica (se commesso ai danni dello Stato, di ente pubblico o dell'Unione Europea) (art. 640-*ter* c.p.), peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

2 Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

3 Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); l'art. 35 della legge n. 262/2005, ha premesso all'art 175 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-*bis* e 174-*ter*), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).



la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999")⁴;

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto⁵;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁶;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁷;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme

4 La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

5 L'art. 25-*sexies*, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

6 I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

7 I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231".



sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁸;

- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.** L'art. 25-*octies*⁹ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati¹⁰;
- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p.¹¹;
- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-*bis*-1 del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti contro l'esercizio del commercio e contro la proprietà intellettuale¹²;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-*novies* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dalla legge speciale [L. 633/1941] in materia di tutela del diritto d'autore e precisamente di quanto disposto dagli artt. 171, primo comma lettera a-*bis*) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*¹³;

8 Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

9 L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

10 L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel testo del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-*bis* (Falsità in documenti informatici), 615-*ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinqies* (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-*quater* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinqies* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-*quinqies* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640-*quinqies* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

11 L'art. 24-*ter* è stato aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-*bis* (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-*ter* (Scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale.

12 L'art. 25-*bis*-1 è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 513-*bis* (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (Frodi contro le industrie nazionali), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-*ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.

13 L'art. 25-*novies* è stato aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 e prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 volti a sanzionare la condotta di chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con



- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.** L'art. 25-*decies* del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla fattispecie astratta di reato previsto e punito dall'art. 377-*bis* del codice penale¹⁴;
- **reati ambientali.** L'art. 25-*undecies* del Decreto stabilisce nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti contro l'ambiente¹⁵;
- **reati tributari.** L'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, introducendo i "Reati Tributari" di cui al D.L. 74/2000¹⁶.
- **contrabbando.** L'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto anche le fattispecie di reato relative alle ipotesi di contrabbando e di violazione dei diritti di confine¹⁷.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria¹⁸.

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

14 Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

15 L'art. 25-*undecies* è stato introdotto dalla L. 3.8.2009 – n. 116 [modificata dal D.Lgs. 7.7.2011 – n. 121] e prevede il riconoscimento della responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 727-*bis* (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e 733-*bis* (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) del codice penale come anche dei reati previsti dalla legge speciale [D.Lgs. 15/2/2006] vale a dire del Testo Unico Ambientale. Precisamente, il citato articolo del Decreto sanziona la violazione degli artt. 137 (*Sanzioni penali – scarico acque reflue industriali in violazione dell'autorizzazione*), 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), 257 (*Bonifica dei siti*), 259 (*Traffico illecito di rifiuti*), 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), 260-*bis* (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*) e 279 (*Sanzioni – violazione dei valori limite di emissione*).

16 L'Articolo 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, introducendo i "Reati Tributari" di cui al D.L. 74/2000.

17 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter*, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23.01.1973, n. 43), Contrabbando aggravato (art. 295, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

18 La legge 25 febbraio 2008 n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008 n. 56, S.O. n. 54, prevede la delega al Governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro. Essa prevede diversi principi e criteri direttivi in materia di responsabilità degli enti e modifiche al D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'art. 29 (*Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*) della legge prescrive al Governo di introdurre nel codice penale una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'art. 2635 c.c., punisca la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali e anche di colui che dà o promette l'utilità e di introdurre tra i reati di cui all'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, la fattispecie criminosa di cui sopra, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Ancora, la Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata pubblicata Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 300/43 dell'11 novembre 2008 all'art. 5 (*Responsabilità delle persone giuridiche*) prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui all'articolo 2 (relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale) commessi a loro beneficio qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di uno di tali reati.



2.5 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

• **sanzione (amministrativa) pecuniaria** applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);.

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota.

Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articoli 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *"Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente"*.

L'articolo 12, d.lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.



• **sanzioni interdittive**, applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*" e che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della Società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.



Le sanzioni interdittive non si applicano se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.7 Vicende modificative dell'Ente

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il"*



ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001).

L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c. e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art.



2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

2.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito"*